



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Codice Ente 10708 5	ADUNANZA del 25.11.2023
DELIBERAZIONE N. 36 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA

L'anno duemilaventitre addi venticinque del mese di novembre alle ore 11.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri. All'appello risultano:

AIOLFI PAOLO	Presente
REDEMAGNI DAVIDE	Presente
ARMANNI MONICA	Presente
BERTONI EDOARDO	Presente
FUSAR BASSINI MICHAEL	Assente
TOVAGLIERI MARIO	Presente
CARELLI NOEMI ARMIDA	Presente
TACCA CRISTIAN	Presente
DE GAUDENZI MAURO	Presente
GERMANI EMANUELE	Presente
AIOLFI DORIANO	Presente
ROSSINI VALENTINA	Assente
FONTANA GAIA	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Dott. ssa Patrizia Bellagamba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. AIOLFI PAOLO in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina dell'imposta municipale propria - IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n. 22 del 14.09.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 14.01.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Dato atto che:

- la citata legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con **decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023**;
- i comuni, ai sensi del successivo art. 1, comma 757, anche nel caso in cui non intendano diversificare le aliquote, devono, comunque, redigere la delibera di approvazione delle stesse accedendo all'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse, di elaborare il prospetto delle aliquote (di seguito anche «Prospetto»), che deve formare parte integrante della delibera stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 del medesimo articolo;
- le aliquote e le eventuali esenzioni stabilite dai comuni nel Prospetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a trasmettere il Prospetto entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;
- a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine stabilito, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Ritenuto, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come risultanti nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di Bagnolo Cremasco", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale;

Precisato che detto Prospetto, anche se elaborato per l'annualità 2023, non contiene al suo interno l'anno di riferimento, quindi è provvisoriamente utilizzabile quale allegato alla proposta di delibera Aliquote IMU 2024.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

CON la seguente votazione:

presenti: 11 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armani, Bertoni, Tovaglieri, Carelli, Tacca, De Gaudenzi, Germani, Aiolfi Doriano, Fontana)

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armani, Bertoni, Tovaglieri, Carelli, Tacca, De Gaudenzi)

contrari n. 0

astenuti n. 3 (Germani, Aiolfi Doriano, Fontana)

resi in forma palese, per alzata di mano, da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2024, nelle misure di cui al "Prospetto aliquote IMU – Comune di Bagnolo Cremasco", generato attraverso l'apposita applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 3) di dare atto che a seguito dell'approvazione della presente deliberazione il competente Ufficio comunale dovrà procedere alla trasmissione al Dipartimento delle finanze del suddetto prospetto, da generare per il 2024, attraverso la stessa applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024;
- 4) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2024.
- 5) di confermare anche per l'anno 2024 quanto segue:
 - Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Sono altresì considerate abitazioni principali:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 3. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con voti resi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

presenti: 11 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armanni, Bertoni, Tovaglieri, Carelli, Tacca, De Gaudenzi, Germani, Aiolfi Dorianò, Fontana)

favorevoli n. 8 (Aiolfi Paolo, Redemagni, Armani, Bertoni, Tovaglieri, Carelli, Tacca, De Gaudenzi)

contrari n. 0

astenuti n. 3 (Germani, Aiolfi Dorian, Fontana)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

* * * * *

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
Paolo Aiolfi

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Patrizia Bellagamba

Prospetto aliquote IMU - Comune di BAGNOLO CREMASCO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0.1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	1%
Terreni agricoli	0.9%
Aree fabbricabili	1%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1%

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	1.05%*
---	---	--------

Elenco esenzioni indicate dal comune

Nessuna esenzione presente.

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

Telefono 0373-237811 - fax 0373-237812

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

PROPOSTA N 188 DEL 09.11.2023

OGGETTO: *DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA*

VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprime il seguente parere:

Parere di regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il responsabile del Servizio
DOTT.SSA AIOLFI SABINA

Firmato da:
Sabina Aiolfi
Codice fiscale: LFASBN70D67D142W
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 16-01-2023 13:24:57 a: 17-02-2026 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-11-2023 08:43:17
Motivo: Approvo il documento



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Geroldi 1/3

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

comune.bagnolocremasco@mailcert.cremasconline.it

PROPOSTA N 188 DEL 09.11.2023

OGGETTO: *DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU) ANNO 2024 - CONFERMA*

VISTA la delibera in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprime il seguente parere:

Parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE

Il responsabile del Servizio
Dott.ssa Aiolfi Sabina

Firmato da:
Sabina Aiolfi
Codice fiscale: LFASBN70D67D142W
Organizzazione: NON PRESENTE
Valido da: 16-01-2023 13:24:57 a: 17-02-2026 23:59:59
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 14-11-2023 08:44:35
Motivo: Approvo il documento



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Luca Marco Costi in qualità di Istruttore Amministrativo su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 gg. consecutivi.

Bagnolo Cremasco, li 30.11.2023

IL DIPENDENTE INCARICATO

Firmato da:
COSTI LUCA MARCO
Codice fiscale: CSTLMR73C13D142Y
Valido da: 19-07-2022 09:14:19 a: 19-07-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 30-11-2023 09:38:03
Motivo: Approvo il documento